



COMUNE di RIVA D/G
2014-0003269
11-02-2014 14:51
c_h330 - RSERVIZI



CONVENZIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) E DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE
PUBBLICHE (ART. 27 D.LVO 285/1992), AI SENSI
DELL'ART. 3 DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELL'ART. 1.4
DELLO STATUTO DELLA SOCIETA'.

L'anno duemilaquattordici, addì 11 (undici) del mese di febbraio,
presso la sede municipale.

Fra le parti:


(1) COMUNE DI RIVA DEL GARDA, con sede in Piazza III
Novembre 5, codice fiscale n. 84001170228, rappresentato, ai sensi
della deliberazione giunta n. 870 dd. 27/12/2012 di individuazione
degli atti di natura dirigenziale/direttiva devoluti alla competenza dei
responsabili di struttura, dal Responsabile dell'Area Programmazione,
Bilancio e Contabilità, dott. Faitelli Paolo, nato a Arco il 04/09/1974,
domiciliato in Dro;

(2) Società "Gestione Entrate Locali s.r.l." in sigla GestEL s.r.l., con
sede ad Arco in via Santa Caterina, n. 80, codice fiscale e partita
I.V.A. n. 02091030227, rappresentata dal sign. Bonisoli Alberto, nato
a Rovereto il 18 aprile 1958, che interviene ed agisce nella sua qualità
di Amministratore unico;

PREMESSO CHE:

l'art. 52, comma 5 lettera b), n. 3, del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997

Amministratore Unico
(Alberto Bonisoli)





Faitelli Paolo

prevede la possibilità, per gli enti locali, di affidare, mediante convenzione, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, a condizione che gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza degli enti che la controllano.

➤ con deliberazione consiliare n. 210 di data 28/12/2007 è stato approvato il percorso di lavoro per la costituzione, fra i comuni di Arco, Riva del Garda, Tenno e l'allora Comprensorio C9, di una società a responsabilità limitata per la gestione delle entrate comunali, nonché uno schema di convenzione da sottoscrivere fra gli enticitati contenente le ragioni giuridiche e di fatto, la disciplina dei reciproci rapporti tra i comuni aderenti, secondo precisi passaggi di definizione dei rapporti medesimi, compresi quelli di fissazione dell'aggio medio per ciascun comune che costituisce la quota di spese di competenza per il funzionamento della società, convenzione che è poi stata sottoscritta in data 22 settembre 2008;

➤ con deliberazione consiliare n. 221 di data 18/04/2008 è stato deliberato di costituire con i Comuni di Arco, Tenno ed il Comprensorio Alto Garda e Ledro la società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, denominata GESTIONE ENTRATE



100

LOCALI in sigla GestEL srl.";

➤ con la medesima deliberazione di cui sopra è stato approvato, quale allegato, anche lo schema di atto costitutivo/statuto societario con contestuale modifica anche della precedente convenzione di cui al primo paragrafo della presente premessa;



➤ la società, ai sensi dello Statuto, ha per oggetto esclusivo la gestione delle entrate tributarie e non, comprensiva dei servizi attinenti ed operativamente strumentali, che i vari soci, anche per conto delle loro forme associative o collaborative, affideranno con apposite convenzioni di servizio.

➤ in data 3/10/2008 gli Enti predetti hanno costituito la Società "Gestione Entrare Locali srl" in sigla GestEL srl, con atto ai rogiti del Notaio Dott. Flavio Narciso, repertorio n. 4608 serie A;

➤ la società ha iniziato ad operare con l'1 luglio del 2009.

➤ Il Comune di Riva del Garda, con delibera della Giunta comunale n. 1442 dd. 22/6/2009 ha affidato alla società, mediante Convenzione di servizio, sottoscritta in data 02 ottobre 2009, la gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, anche coattiva, dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), nonché il contenzioso tributario;

➤ con delibera del Consiglio comunale n. 45 dd. 13/12/2010 è stato deciso di affidare in "house" alla società GestEL srl, a decorrere dall'1/1/2011, il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione, compresa la riscossione coattiva, del canone di concessione per



l'occupazione di spazi e aree pubbliche istituito ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;



➤ con la deliberazione della Giunta comunale di Riva del Garda n. 180 di data 30 dicembre 2010, è stata affidata alla società, mediante Convenzione di servizio, sottoscritta in data 12 gennaio 2011 la gestione del Canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 27 del D.lvo 285/1992;

➤ con delibera della Giunta comunale n. 693 dd. 7 giugno 2012 è stata affidata alla società, mediante Convenzione di servizio, sottoscritta in data 14 gennaio 2013, la gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, anche coattiva, dell'Imposta Municipale Propria (IMUP) nonché il contenzioso tributario;

➤ con delibera della Giunta comunale n. 1023 dd. 23/07/2013 è stata affidata alla società, mediante Convenzione di servizio, sottoscritta in data 14 agosto 2013, l'accertamento, liquidazione e riscossione, compresa la riscossione coattiva, della TARES, compresi tutti gli altri adempimenti gestionali che discendono dalla disciplina del nuovo tributo, anche in relazione a quanto previsto in materia di eventuale compartecipazione della Stato al gettito al tributo medesimo;

➤ tutte le Convenzioni di servizio citate sono scadute il 31 dicembre 2013 ad eccezione di quella afferente la TARES che scade al 31/12/2018;

➤ a decorrere dal 1/1/2014 è stata istituita la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) la quale comprende l'IMU, la TARI in sostituzione



Amministratore Unico
(Alberto Bonisoli)

FATTURATOLO
Cau



della TARES e il nuovo tributo TASI;


➤ La Giunta con deliberazione n. 1179 dd. 04/02/2014 ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento alla società, a decorrere dal /1/1/2014 e fino al 31/12/2018, della gestione di tutte le entrate ricomprese nella nuova Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 27/12/2013, n. 147 e di quelle il cui affidamento è scaduto il 31/12/2013, quali il canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche istituito ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e l'ICI, inclusa, per tutte quante, l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione, anche coattiva, il contenzioso tributario nonché tutti gli altri adempimenti gestionali che discendono dalla disciplina dei vari tributi e cespiti, anche in relazione a quanto previsto in materia di eventuale compartecipazione della Stato al gettito all'imposta medesima.

➤ la documentazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, articolo 1, comma 2), lettera a), non è richiesta per i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Enti o Aziende vigilate dallo Stato o da altro Ente pubblico, Imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente pubblico, fra le quali rientra la Società Gestioni Entrate Locali s.r.l.;

tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 FINALITÀ DELL'ATTO

- 1.1 La presente convenzione di servizio, di seguito denominata



“Convenzione”, attenendosi alle disposizioni contenute nelle premesse, contiene la disciplina concernente i rapporti intercorrenti tra il Comune di Riva del Garda, di seguito denominato “Ente”, e la società “Gestione Entrate Enti Locali s.r.l.”, di seguito denominata “Società”, relativamente all'affidamento delle attività indicate nell'articolo 2.

Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE


2.1 Costituiscono oggetto della presente Convenzione le seguenti attività affidate alla società:

2.1.1 la gestione di tutte le attività relative all'accertamento, alla liquidazione e riscossione, anche coattiva, dell'Imposta Unica comunale (IUC di cui alla legge 27/12/2013, n. 147) dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e del canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche istituito ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, compresi tutti gli altri adempimenti gestionali che discendono dalla disciplina delle citate entrate, anche in relazione a quanto previsto in materia di eventuale compartecipazione della Stato al gettito dell'imposta medesima.

2.1.2 la gestione e l'implementazione delle banche dati delle unità immobiliari nonché delle anagrafiche dei contribuenti tenuti al pagamento del tributo;

2.1.3 l'attività di “front office” nei confronti dei contribuenti e/o utenti del servizio e tutti gli altri servizi e adempimenti previsti dalla disciplina normativa regolante le varie entrate;

2.1.4 il supporto all'Ente per la predisposizione di tutti i provvedimenti di competenza dello stesso riferiti alle entrate gestite compreso il calcolo del



dovuto da indicare nel provvedimento autorizzatorio ai sensi del comma 5 del canone di cui all'art. 27 del D.Lgs. 285/92;

2.1.5 il contenzioso fino al secondo grado di giudizio. Per l'ulteriore grado sarà necessaria l'approvazione dell'Ente.

- 2.2 L'Ente consente l'inserimento del logo di Gestioni Entrate Locali s.r.l. all'interno di ogni documento che rientri nell'oggetto della presente Convenzione; consente altresì alla Società l'adozione di modulistica omogenea e l'eventuale utilizzo di sponsorizzazioni preventivamente autorizzate dal Comitato di coordinamento tra i soci di cui al punto 4.5 dello Statuto, più avanti denominato semplicemente Comitato.



Art. 3 OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

3.1 Le attività affidate ai sensi della Convenzione possono essere svolte dalla Società direttamente ovvero, ove necessario e ferma restando la responsabilità della Società, avvalendosi di soggetti in possesso di adeguate capacità ed esperienze.

3.2 Nello svolgimento delle attività affidate, la Società, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4 delle condizioni generali di servizio, si impegna in particolare:

- a) a riversare all'Ente le entrate eventualmente direttamente riscosse con le modalità ed entro i termini previsti all'articolo 7, tenuto conto dei criteri eventualmente stabiliti dal Comitato;
- b) a rispettare le disposizioni di legge e quelle contenute nei regolamenti relativi all'entrata affidata;
- c) Fornire su supporto informatico, su richiesta dell'ente e con le

Administratore Unico
(Alberto Bonisoli)



modalità e il formato da concordare, i dati di cui la società dispone, riferiti alle banche dati inerenti le entrate previste al precedente art. 2.

3.3 La Società, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, assume la qualifica e conseguentemente anche i compiti e le funzioni di "Funzionario responsabile del tributo" per i tributi indicati all'articolo precedente.


Art. 4 OBBLIGHI DELL'ENTE

4.1 L'Ente si impegna a cooperare con la Società e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione da parte della Società.


4.2 L'obbligo di cooperazione consiste, in particolare:

- a) nel mettere a disposizione della Società le banche dati, di qualsiasi natura, utili per la corretta gestione dei servizi affidati ed a fornire i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate, nel rispetto delle leggi che regolano il diritto alla privacy;
- b) nell'inviare alla Società i flussi informativi che si rendessero necessari per effettuare la riscossione delle entrate affidate ai sensi dell'art. 2;
- c) nel mettere a disposizione tutte le procedure informatiche utilizzate dall'Ente che possono servire alla Società per la gestione informatizzata dei servizi affidati, impegnandosi a mantenerle e ad effettuare su di esse le implementazioni necessarie ad incrementarne la funzionalità al duplice fine di snellire il lavoro e favorire i

Amministratore Unico
(Alberto Benisoli)



FAIELLI PAOLO





contribuenti;

d) nell'informare con congruo anticipo la Società in ordine alle eventuali adozioni o modifiche di regolamenti e di altri provvedimenti amministrativi dell'Ente che riguardino i servizi oggetto della Convenzione;

e) nella promozione del coordinamento fra la Società e gli organi e/o le strutture dell'Ente per permettere la corretta esecuzione della Convenzione;

f) a garantire l'accesso on-line, nel rispetto delle leggi che regolano il diritto alla privacy, ed in base alle fattive possibilità, ai propri archivi (concessioni edilizie, protocollo, alcuni dati anagrafici, programmi cartografici, ecc.)


g) nel mettere a disposizione i dati anagrafici necessari per i calcoli relativi alle entrate ed in particolare per la componente Tariffa Rifiuti (TARI) dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Art. 5 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI


5.1 Per l'esecuzione delle attività affidate ai sensi dell'art. 2 l'Ente verserà alla Società un corrispettivo annuo calcolato sulla base di un aggio determinato in funzione dei costi effettivamente contabilizzati dalla Società medesima e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8 della convenzione sottoscritta dai vari Enti in data 22/09/2008.

5.2 L'importo a carico dell'Ente è calcolato tenuto conto del budget previsionale approvato dall'Assemblea dei Soci della Società, ai sensi

Amministratore Unico
(Alberto Bonisoli)



FATELLI PAOLO





dell'art. 3.1 dello Statuto, da quanto previsto dall'art. 8 della Convenzione tra gli Enti Pubblici per la costituzione di Gestel srl firmata in data 22/09/2008 e dai costi inerenti la gestione del tributo afferenti il servizio rifiuti, ricompresi nell'apposito Piano Finanziario per l'anno di competenza.

5.3 Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione dell'Ente, la Società trasmetterà una previsione dei costi a carico dell'Ente entro la fine del mese di ottobre dell'anno antecedente quello del bilancio da approvare: Nel caso in cui, entro tale termine, non vi sia alcuna comunicazione in merito, l'Ente è autorizzato a inserire a bilancio le somme che la Società ha comunicato per l'anno precedente: In ogni caso la Società è tenuta alla trasmissione del budget previsionale appena disponibile, al fine di consentire all'Ente di predisporre le opportune variazioni di bilancio.

5.4 L'Ente verserà il 90% di quanto calcolato ai sensi del comma precedente con acconti trimestrali posticipati. Eventuali spese sopportate direttamente (personale comandato, ecc.) saranno documentate dallo stesso e rimborsate dalla Società entro il medesimo termine. Alla fine di ogni anno solare si procederà al conguaglio fra quanto di competenza della società per esercizio e quanto versato in acconto. Gli eventuali importi a credito o a debito dell'Ente saranno rispettivamente rimborsati dalla Società o versati alla Società con emissione di regolare nota di accredito ovvero di fattura entro 30 giorni dall'approvazione da parte dei Soci del bilancio della società.

5.5 Per quanto riguarda il punto 2.1.5 relativo al contenzioso il costo dello stesso sarà a carico della società fino al secondo grado di giudizio. Per la resistenza o l'appello presso il terzo grado di giudizio, l'Ente interessato

Amministratore Unico
(Alberto Bonisoli)



dovrà confermarne la volontà accollandosi le eventuali spese.

Art. 6 RENDICONTAZIONE

- 6.1 La Società mette a disposizione sul proprio sito web un flusso informatico di rendicontazione.

- 6.2 I dati di rendicontazione relativi agli incassi introitati risulteranno disponibili nel mese successivo a quello nel quale è avvenuto il riversamento.

Art. 7 RIVERSAMENTO

7.1 Le entrate riguardanti i tributi e i canoni oggetto di affidamento, eventualmente riscosse dalla Società ai sensi della presente Convenzione in ciascun mese, sono riversate all'Ente entro la prima decade del mese successivo..


7.2 Si definiscono riscosse le entrate che risultano accreditate sui conti della Società. Per giorno di riscossione si intende la data di valuta dell'accredito sui conti della Società. Nel caso di riscossioni per le quali non è possibile effettuare correttamente l'accredito per cause non imputabili alla Società, per giorno di riscossione si intende quello di attribuzione dell'incasso alla Società stessa.

Art. 8 - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI

- 8.1 La Società, a mezzo del funzionario responsabile del tributo, è autorizzata ad effettuare i rimborsi dovuti ai contribuenti riguardanti i tributi dei quali è affidata la gestione, nei nei limiti dell'importo complessivo che annualmente verrà autorizzato dall'Ente.

- 8.2 Trimestralmente la Società provvederà a trasmettere all'Ente l'elenco

L'Amministratore Unico
(Alberto Bonisoli)



Letto, accettato e sottoscritto.

Il Comune di Riva del Garda

Società GestEl S.r.l

Il Responsabile dell'Area

L'Amministratore Unico

Programmazione Bilancio e Contabilità

- Paolo Faitelli

